

Condizioni generali di contratto per la fornitura di servizi

Indice

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Informazioni generali | 13. Documenti |
| 2. Offerte | 14. Responsabilità |
| 3. Accettazione dell'offerta | 15. Periodo di reclamo dei difetti e prescrizione |
| 4. Esecuzione | 16. Assicurazione |
| 5. Obbligo di informazione e di diffida del mandatario | 17. Diritti di proprietà intellettuale |
| 6. Ricorso a terzi | 18. Mora e forza maggiore |
| 7. Contenuto ed estensione della facoltà di rappresentanza del mandatario | 19. Riservatezza |
| 8. Modifica della prestazione | 20. Protezione dei dati |
| 9. Persone chiave | 21. Cessione, trasferimento e costituzione in pegno |
| 10. Diritto di Repower di impartire istruzioni | 22. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e condizioni di lavoro |
| 11. Retribuzione | 23. Fine anticipata del contratto |
| 12. Condizioni di pagamento | 24. Modifiche del contratto |
| | 25. Diritto applicabile e foro competente |

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto («**condizioni generali**») sono applicabili a tutti i contratti relativi a servizi conclusi da Repower AG o da una società del Gruppo Repower («**Repower**») con un fornitore di servizi («**mandatario**»).
- 1.2 Le presenti condizioni generali sono inviate al mandatario con la domanda di offerta. Qualora il mandatario abbia inviato un'offerta a fronte di una domanda di offerta da parte di Repower, le presenti condizioni generali si considerano accettate già con l'invio dell'offerta.
- 1.3 Le condizioni generali del mandatario trovano applicazione unicamente se riconosciute per iscritto da Repower.
- 1.4 Le presenti condizioni generali sono redatte in lingua tedesca e in lingua italiana.

2. OFFERTE

- 2.1 Salvo diverso accordo, le offerte elaborate dal mandatario a fronte di una domanda di offerta di Repower sono per quest'ultima gratuite. Lo stesso vale anche per le dimostrazioni collegate all'offerta e per la fornitura dei relativi progetti, campioni e modelli.
- 2.2 Qualora l'offerta si discosti dalla domanda di offerta di Repower, il mandatario lo indica per iscritto. In mancanza di indicazione scritta, eventuali scostamenti dalla domanda di offerta non sono validi. Vale, in tal caso, la domanda di offerta.
- 2.3 Se l'offerta non è espressamente soggetta a termine, il mandatario resta vincolato all'offerta per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di quest'ultima.

3. ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA

- 3.1 L'accettazione dell'offerta da parte di Repower è vincolante unicamente se intervenuta per iscritto o se confermata per iscritto.
- 3.2 Il punto 3.1 si applica anche ad eventuali aggiunte ad offerte già accettate.

4. ESECUZIONE

- 4.1 Il mandatario si impegna a dare esecuzione al contratto con diligenza, fedeltà e competenza. Egli garantisce che tutte le prestazioni erogate soddisfino le condizioni e le specifiche contrattuali, nonché le disposizioni di legge.
- 4.2 Il mandatario evita conflitti con i propri interessi o con gli interessi di terzi.
- 4.3 Il mandatario informa Repower dei possibili punti di conflitto.
- 4.4 Repower consente al mandatario di accedere, nei limiti di quanto necessario, ai suoi locali, ai cantieri e ai luoghi di installazione e mette a disposizione, se necessario, adeguate

postazioni di lavoro. Se necessario ai fini della sicurezza dei rappresentanti di Repower, il mandatario informa questi ultimi sui rischi connessi all'esecuzione delle sue prestazioni e sulle misure di prevenzione degli infortuni.

- 4.5 Il mandatario è tenuto a rispettare le prescrizioni previste a livello aziendale, le istruzioni di sicurezza, le direttive di Repower in materia di accesso, nonché le norme generali vigenti (come, ad esempio, le norme ESTI, SEV, CFSL o SUVA). In caso di mancato rispetto, il mandatario risponde del danno che ne deriva, salvo dimostri che non può essergli imputata alcuna colpa. Repower declina ogni responsabilità nei confronti del mandatario e delle sue persone ausiliarie.

5. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E DI DIFFIDA DEL MANDATARIO

- 5.1 Il mandatario informa regolarmente Repower dell'andamento dei lavori e si procura in particolare tutte le informazioni necessarie. Egli notifica immediatamente per iscritto o per e-mail tutte le circostanze che potrebbero compromettere l'esecuzione del contratto.
- 5.2 Il mandatario informa immediatamente per iscritto o per e-mail Repower delle differenze constatabili rispetto al volume di lavoro convenuto nonché degli sviluppi che per motivi tecnici o economici potrebbero rendere opportuna una modifica delle prestazioni convenute (ad es. nuovo tipo di costruzione, nuove procedure o nuovi materiali).
- 5.3 Il mandatario rende attenta per iscritto Repower sulle conseguenze delle sue istruzioni, in particolare per quanto riguarda scadenze, qualità e costi, e la diffida dal prendere disposizioni e formulare richieste inadeguate.

6. RICORSO A TERZI

- 6.1 Il ricorso a terzi per l'esecuzione del contratto necessita del preventivo consenso scritto di Repower.
- 6.2 I terzi cui fa ricorso il mandatario per l'esecuzione del contratto sono considerati in ogni caso sue persone ausiliarie ai sensi dell'articolo 101 CO. Il consenso o la conoscenza di Repower in merito al ricorso a terzi non muta la responsabilità contrattuale del mandatario o quella in relazione al contratto. L'articolo 399 CO è espressamente escluso.
- 6.3 Se il mandatario si trova in difficoltà con il pagamento, se vi sono gravi divergenze tra il mandatario e i terzi o in presenza di altri motivi importanti, Repower può, dopo aver sentito gli interessati, pagare direttamente un terzo o depositare l'importo del credito a spese del mandatario, in entrambi i casi con effetto liberatorio nei confronti dello stesso. In ogni caso Repower ne informa per iscritto il mandatario.

7. CONTENUTO ED ESTENSIONE DELLA FACOLTÀ DI RAPPRESENTANZA DEL MANDATARIO

- 7.1 In linea di principio, in mancanza della preventiva autorizzazione scritta di Repower, il mandatario non è autorizzato a fare nei confronti di terzi dichiarazioni giuridicamente vincolanti in nome di essa.

Condizioni generali di contratto per la fornitura di servizi

- 7.2 Il mandatario è tenuto a trasmettere immediatamente a Repower le comunicazioni e le dichiarazioni di terzi (autorità, imprese, specialisti ecc.) che riguardano l'obiettivo della commessa (ad es. comunicazioni relative alle priorità convenute in materia di qualità e rischi, alle difficoltà aziendali dei partner contraenti e alle conseguenti richieste di terzi, richieste di variazione di prezzo, diffide).
- 8. MODIFICA DELLA PRESTAZIONE**
- 8.1 Repower può proporre la modifica o l'integrazione della prestazione concordata. Entro 10 giorni, il mandatario comunica a Repower se e a quali condizioni può procedere alla modifica. Repower comunica al mandatario, a sua volta entro 10 giorni, se accetta o meno le condizioni da esso poste.
- 8.2 Le modifiche delle prestazioni nonché eventuali adeguamenti della retribuzione, delle scadenze e di altri punti del contratto devono essere chiariti prima dell'esecuzione per iscritto in un'aggiunta. L'adeguamento della retribuzione è calcolato secondo le tariffe della base di calcolo dei costi originaria.
- 8.3 Salvo istruzioni contrarie da parte di Repower, il mandatario non sospende l'esecuzione dei lavori affidategli nel corso dell'esame di eventuali proposte di modifica.
- 9. PERSONE CHIAVE**
- Salvo in caso di disdetta, malattia o decesso, le persone chiave del mandatario responsabili del presente progetto possono essere sostituite dopo la stipulazione del contratto solo con il consenso di Repower e da persone con una qualifica equivalente.
- 10. DIRITTO DI REPOWER DI IMPARTIRE ISTRUZIONI**
- 10.1 Repower ha il diritto di impartire istruzioni al mandatario nell'ambito dell'esecuzione del contratto. Se, nonostante diffida scritta del mandatario, Repower persiste nella sua istruzione scritta, il mandatario non è responsabile delle relative conseguenze nei confronti di Repower.
- 10.2 Se, in casi eccezionali, impartisce direttamente istruzioni a terzi, Repower deve darne immediata comunicazione scritta al mandatario.
- 11. RETRIBUZIONE**
- 11.1 A seconda di quanto concordato, Repower versa la retribuzione:
- a) a regia con una limitazione della retribuzione (importo massimo dei costi); oppure
 - b) a prezzi fissi.
- 11.2 Le prestazioni che all'atto della stipulazione del contratto non possono ancora essere definite in modo esaustivo devono essere designate come tali nel contratto. Si tratta in particolare di prestazioni che devono essere fornite nelle fasi successive o nelle fasi parziali.
- 11.3 Prima dell'esecuzione di queste prestazioni, Repower e il mandatario si accordano in un'aggiunta, fondandosi sulla base di calcolo dei costi originaria, sul contenuto e sull'estensione delle stesse nonché sulla relativa retribuzione e base di calcolo.
- 11.4 La retribuzione copre tutte le prestazioni del mandatario necessarie al corretto adempimento del contratto. In particolare, la retribuzione copre i costi di trasferimento di diritti, i costi per la documentazione e i materiali, nonché tutte le spese e i servizi di segreteria.
- 11.5 Il superamento dell'importo massimo dei costi convenuto è a carico del mandatario, a meno che Repower abbia approvato per iscritto una modifica dell'ordinazione o sia responsabile dell'aumento dei costi per altri motivi.
- 11.6 Il mandatario emette fattura come da piano di pagamento. Laddove un siffatto piano non sia stato concordato, la fattura avviene a seguito dell'erogazione di tutte le prestazioni. L'imposta sul valore aggiunta è esposta separatamente in fattura. Le fatture devono indicare in maniera dettagliata e verificabile le prestazioni contrattualmente dovute ed erogate. Le fatture che non soddisfino tali requisiti vengono restituite al mandatario affinché provveda alla loro rettifica ed eventualmente all'integrazione della documentazione.
- 12. CONDIZIONI DI PAGAMENTO**
- 12.1 Le fatture aperte devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento. È fatta salva la compensazione con uno o più controcconti di Repower.
- 12.2 In caso di difetti, Repower può sospendere il pagamento da essa dovuto in misura pari al doppio dei costi ipotizzati dell'intervento di miglioria, sino alla realizzazione di detto intervento o sino alla fornitura aggiuntiva, senza essere in mora.
- 12.3 Il pagamento è effettuato in franchi svizzeri.
- 13. DOCUMENTI**
- Tutta la corrispondenza (lettere, fatture, ecc.) deve essere inviata alla sede legale di Repower o in via elettronica all'indirizzo lieferanten.ch@repower.com e deve contenere le seguenti informazioni: riferimento, numero di ordinazione, numero di conto / commessa, data dell'ordinazione.
- 14. RESPONSABILITÀ**
- 14.1 Le parti del contratto rispondono dei danni da loro cagionati in ragione del rapporto contrattuale salvo dimostrino che né a loro, né al terzo di cui si sono avvalse può essere imputata alcuna colpa.
- 14.2 Il mandatario risponde di ogni colpa, in particolare, se lede i propri obblighi di diligenza e fedeltà, se ignora o lede le regole riconosciute della propria professione, in caso di coordinamento o sorveglianza carenti, di valutazione e vigilanza insufficienti dei costi.
- 14.3 Le parti del contratto rispondono della condotta delle loro persone ausiliarie e dei terzi da loro incaricati come se fosse colpa propria.
- 15. PERIODO DI RECLAMO DEI DIFETTI E PRESCRIZIONE**
- 15.1 Le pretese derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni a decorrere dal momento in cui ha avuto luogo l'azione lesiva. Per le perizie il termine decorre a partire dalla loro consegna.
- 15.2 Le pretese di Repower derivanti da difetti si prescrivono in 5 anni. Il termine decorre a partire dal collaudo dell'opera o di una parte di essa.
- 15.3 I difetti devono essere segnalati in linea di principio entro 60 giorni dalla scoperta. Durante i primi 2 anni successivi al collaudo Repower può segnalare in qualsiasi momento gli errori di calcolo e di pianificazione che determinano un difetto dell'opera o di una parte di essa. Dopo la scadenza di questo termine i difetti devono essere segnalati entro 60 giorni dalla scoperta.
- 16. ASSICURAZIONE**
- Salvo diverso accordo, il mandatario stipula e mantiene le assicurazioni necessarie, prevedendo una copertura sufficiente a coprire la sua responsabilità, come risultante dal contratto.
- 17. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- 17.1 Il mandatario garantisce che, con le sue offerte e le prestazioni erogate, non lede alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi (in particolare, diritti d'autore e brevetti).
- 17.2 Il mandatario si impegna a contestare a proprie spese eventuali pretese di terzi fondate sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale. Repower informa immediatamente e per iscritto il mandatario di tali pretese avanzate da terzi e

Condizioni generali di contratto per la fornitura di servizi

- rimette ad esso la gestione di un eventuale procedimento e l'adozione di misure per la definizione giudiziale o stragiudiziale della controversia. Il mandatario si fa carico integralmente dei relativi costi e indennizza Repower per tutti gli svantaggi che quest'ultima dovesse patire in ragione delle azioni di terzi.
- 17.3 In caso di accoglimento di un'azione per violazione di diritti di proprietà intellettuale o in caso di concessione di un provvedimento cautelare, il mandatario può, a proprie spese e a propria scelta, acquisire a favore di Repower il diritto controverso oppure sostituirlo con un altro che soddisfi i requisiti contrattuali. Egli è altrimenti tenuto al risarcimento del danno.
- 17.4 Tutti i diritti di proprietà intellettuale che insorgono sul risultato del lavoro realizzato espressamente per Repower (diritti d'autore, brevetti, ecc.) appartengono a Repower. Lo stesso vale per quanto sviluppato congiuntamente dal mandatario e da Repower. Su richiesta di Repower devono essere consegnati immediatamente tutti i documenti, comprese copie o riproduzioni.
- 17.5 Gli altri diritti di proprietà intellettuale restano in capo al mandatario.
- 18. MORA E FORZA MAGGIORE**
- 18.1 In caso di mancato rispetto di termini pattuiti come idonei a fondare la mora, le parti sono automaticamente costituite in mora; nel caso degli altri termini, esse sono costituite in mora dopo la diffida con concessione di un congruo termine supplementare.
- 18.2 Il mandatario, laddove abbia motivo di ritenere che il mandato non possa, in tutto o in parte, essere eseguito tempestivamente, deve informarne immediatamente per iscritto Repower indicando i motivi e la presunta durata del ritardo. La mora interviene a prescindere da detta comunicazione.
- 18.3 Il mandatario può eccepire la mancata fornitura di materiale o documenti necessari, che Repower si è impegnata contrattualmente a mettere a disposizione, solo laddove ne abbia fatto tempestiva richiesta. Il termine di consegna viene poi congruamente prolungato.
- 18.4 In caso di mancato rispetto da parte del mandatario del termine concordato o prolungato, Repower ha - oltre al diritto all'adempimento del contratto - il diritto di ricevere dal mandatario il versamento di una pena convenzionale, se pattuita. Contrariamente a quanto previsto all'art. 160, cpv. 2, CO, lo stesso vale anche in caso di accettazione senza riserva. Sono fatti salvi i diritti al risarcimento del danno, fermo restando che non trova applicazione la disposizione in materia di onere della prova di cui all'art. 161, cpv. 2, CO.
- 18.5 In caso di eventi di forza maggiore, come guerra, catastrofi naturali, boicottaggio, scioperi, impossibilità giuridica (ad esempio, divieti di importazione o di esportazione) ecc., le parti del contratto devono condurre delle trattative sul mantenimento di detto contratto. Qualora le trattative non sfocino in un accordo, Repower ha diritto di recedere dal contratto.
- 19. RISERVATEZZA**
- 19.1 I documenti e le informazioni forniti da Repower al mandatario ai fini dell'elaborazione delle offerte e nell'ambito dell'esecuzione del contratto, non possono essere utilizzati per finalità diverse, né riprodotti o resi accessibili a terzi.
- 19.2 Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni che non siano né notorie, né generalmente accessibili. In caso di dubbio, le circostanze devono essere trattate in modo confidenziale e non possono essere rese accessibili a terzi o pubblicate, né integralmente, né in parte. Gli obblighi di riservatezza sussistono già prima della conclusione del contratto e anche dopo la fine del rapporto contrattuale o l'adempimento degli obblighi contrattuali. Sono fatti salvi gli obblighi legali di divulgazione. Le parti vincolano i soggetti terzi di cui si avvalgono al rispetto di tali obblighi.
- 19.3 Eventuali pubblicità o pubblicazioni su prestazioni specifiche per il contratto necessitano della reciproca autorizzazione scritta.
- 20. PROTEZIONE DEI DATI**
- 20.1 Le parti sono consapevoli che la stipula e l'esecuzione del contratto possono comportare un trattamento di dati personali. Nell'ambito del trattamento di dati personali le parti si impegnano a rispettare le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. In particolare, le parti sono tenute a garantire sempre un livello di sicurezza dei dati corrispondente agli attuali standard tecnici di sicurezza.
- 20.2 I dati personali possono essere trattati unicamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto.
- 20.3 Non è consentita la divulgazione di dati personali a terzi (fatta eccezione, ove autorizzato, per il trattamento tramite soggetti terzi nell'ambito del contratto). Il mandatario, ove si avvalga di terzi, può divulgare loro ai fini del trattamento unicamente i dati personali di cui questi necessitano ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali.
- 20.4 Se, nell'ambito del contratto, il mandatario tratta dati personali per conto di Repower, le parti sottoscrivono un separato accordo sul trattamento dei dati.
- 21. CESSIONE, TRASFERIMENTO E COSTITUZIONE IN PEGNO**
- Il rapporto contrattuale o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti, trasferiti o costituiti in pegno senza la previa autorizzazione scritta dell'altra parte del contratto. Tale autorizzazione non è negata senza motivo. Non sono considerati terzi le singole società all'interno di un gruppo.
- 22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO**
- 22.1 Il mandatario rispetta per i suoi collaboratori le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e le condizioni di lavoro sul luogo di erogazione della prestazione. In particolare, egli garantisce la parità di trattamento dei generi sotto il profilo della parità retributiva, nonché il rispetto delle norme a tutela dei minori. Per le prestazioni da erogarsi all'estero devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il mandatario vincola contrattualmente i terzi di cui si avvale al rispetto dei principi che precedono.
- 22.2 In caso di violazione, da parte del mandatario o di un terzo di cui esso si avvalga, degli obblighi succitati, il mandatario è tenuto al versamento di una pena convenzionale, se pattuita, e salvo dimostri che né a lui, né al terzo di cui si è avvalso può essere imputata alcuna colpa. Sono fatti salvi i diritti al risarcimento del danno.
- 23. FINE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**
- 23.1 Il rapporto contrattuale può essere revocato o disdetto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti. Le prestazioni fornite secondo contratto sino allo scioglimento dello stesso vengono indennizzate al mandatario.
- 23.2 Se la risoluzione del contratto avviene in tempo inopportuno, la parte che recede dal contratto è tenuta a risarcire alla controparte il danno comprovato senza nessun supplemento.
- 23.3 Non vi è risoluzione in tempo inopportuno se il mandatario ha dato a Repower, o viceversa, un giustificato motivo di risoluzione del contratto.
- 23.4 La risoluzione del contratto da parte di Repower non è inoltre considerata in tempo inopportuno se:
- mancano le autorizzazioni;
 - Repower non attribuisce singole fasi;

Condizioni generali di contratto per la fornitura di servizi

- una o più persone chiave del mandatario, la cui collaborazione è fondamentale per il progetto, sono sostituite nella loro funzione senza il consenso di Repower o senza che si verifichino i casi riservati al punto 9.

24. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Eventuali modifiche o integrazioni del contratto e delle parti che lo compongono richiedono per la loro validità la forma scritta.

25. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 Al presente rapporto contrattuale si applica esclusivamente il diritto svizzero, con esclusione del diritto di collisione.

25.2 Il foro competente esclusivo è quello di Coira.